

**DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021**

**639/2021/R/IDR**

**CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) DELLE PREDISPOSIZIONI  
TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> *bis* riunione del 30 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- le sentenze del Consiglio di Stato nn. 02/2016, 8/2016, 2481/2017, 5777/2018, 8079/2020, 8221/2020, 8354/2020, 8502/2020, 8503/2020, 645/2021, 731/2021, 732/2021, 768/2021, 3809/2021 e 4914/2021, riferite a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il servizio idrico integrato;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2672/2021, in tema di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato;
- il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;

- la proposta della Commissione europea, del 22 giugno 2021, COM (2021) 344 final, di decisione di esecuzione del Consiglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, approvata dal Consiglio in data 13 luglio 2021;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR, recante "Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio" (di seguito: deliberazione 273/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)" (di seguito: TIBSI), come successivamente modificato e integrato, da ultimo con deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" (di seguito: deliberazione 63/2021/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della

qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1° ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 306/2021/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 405/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’integrazione della disciplina vigente in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 465/2021/A, recante

- “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: documento per la consultazione 465/2021/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 489/2021/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)” (di seguito: deliberazione 609/2021/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, recante “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l’aggiornamento” (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:
  - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
  - “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che

- lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera *d*);
- "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera *f*).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori;
- successivamente, con la deliberazione 235/2020/R/IDR, l'Autorità - al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni - ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo), introducendo nell'impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti; in particolare sono stati introdotti: *i*) elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità (di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, e 917/2017/R/IDR), riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale; *ii*) adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di cui al MTI-3; *iii*) misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni; *iv*) misure per il rafforzamento della sostenibilità sociale; *v*) forme di anticipazione sui conguagli attivabili dagli Enti di governo dell'ambito tramite motivata istanza da presentare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea).

**CONSIDERATO CHE:**

- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi, PdI (di cui il Piano delle Opere Strategiche, POS, redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale), che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023;

- b) il piano economico-finanziario (PEF, che rileva con riferimento al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dispone che la tariffa sia predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, e che i medesimi validino le informazioni fornite dai gestori e le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
  - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
  - per la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'aggiornamento avvenga:
    - a) in sede di prima approvazione tariffaria, considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
    - b) in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, sulla base di un riallineamento delle componenti ai dati di bilancio dell'anno (*a-2*).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, nel richiamato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 6.1 - che, entro il 30 aprile 2022, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
  - a) sulla base dei dati aggiornati ai sensi del citato comma 5.2., determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022- 2023;
  - b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
    - i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;

- ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ), come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
  - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- la medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, al comma 6.3, prevede poi che ove il sopra citato termine del 30 aprile 2022 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria e ne dia comunicazione all'Autorità.

**CONSIDERATO ANCHE CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, l'articolo 6 e il comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, rinviano a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:
  - i tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi;
  - i deflatori degli investimenti fissi lordi;
  - il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno ( $a-2$ ) per la definizione dei costi dell'energia elettrica riconosciuti;
- peraltro, per quanto di interesse in questa sede, l'Autorità:
  - ha esplicitato, ai fini del calcolo degli oneri finanziari e fiscali, che *“in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri  $r_f^{real}$ ,  $WRP$  e  $K_d^{real}$ ”* (comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR);
  - nell'introdurre, con la deliberazione 235/2020/R/IDR, taluni elementi di flessibilità nell'impianto regolatorio al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19, si è riservata di prevedere - in sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - l'eventuale facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di quantificare, per gli anni 2022 e 2023, il costo di morosità massimo ammissibile, applicando al fatturato dell'anno ( $a - 2$ ) le percentuali previste dal MTI-3 maggiorate di una quota che tenga conto delle possibili difficoltà che nel medio periodo verranno riscontrate dalle gestioni per il recupero dei relativi crediti (comma 28.5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR);
  - con deliberazione 609/2021/R/IDR, ha provveduto ad aggiornare la regolazione della misura del servizio idrico integrato, mediante la declinazione di obblighi di tutela per le utenze interessate da problematiche di perdita occulta (anche tenuto conto del potenziale contributo che potrebbe derivare dall'impiego di nuovi strumenti di misura dotati di dispositivi di *water smart metering*), il rafforzamento dell'efficacia delle previsioni in ordine alla raccolta dei dati di

misura e alle procedure per la telelettura, nonché la promozione di misure atte a consentire ai titolari di unità abitative (sottese alle utenze condominiali) di disporre di dati di consumo e di informazioni individuali;

- nell'ambito della definizione delle modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del bonus sociale idrico di cui alla deliberazione 63/2021/R/COM, ha rinviato a un successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione della componente perequativa UI3 da applicarsi alle utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, con la finalità di garantire la coerenza tra l'agevolazione erogata automaticamente agli utenti e il relativo onere, anche alla luce dell'aggiornamento dell'entità della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e di depurazione deciso a livello locale nel rispetto dei criteri (recati dal TICSI) definiti dall'Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sono di recente giunti a conclusione i contenziosi relativi a:
  - alcune disposizioni del metodo tariffario transitorio, MTT, di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR (relativo agli anni 2012-2013), con sentenze che - nel confermare l'impostazione generale adottata dall'Autorità e nel valutare positivamente una serie di elementi specifici - hanno fatto emergere, comunque, la necessità di correttivi a talune regole di computo della metodologia tariffaria *pro tempore* vigente;
  - alla regolazione della qualità tecnica (RQTI), per quanto attiene alla definizione dell'indicatore "Perdite idriche lineari";
- peraltro, la gestione dell'attuale fase di ripresa richiede di tener conto di tutti gli elementi necessari a permettere una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (annoverando, tra i principali strumenti, il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 306/2021/R/IDR, l'Autorità, nel documento per la consultazione 489/2021/R/IDR, ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, di cui al citato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023;
- nel documento per la consultazione in parola, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito:
  - alle modalità di aggiornamento delle determinazioni già adottate per il citato biennio 2022-2023, in particolare, alla luce dei dati di bilancio dell'anno ( $a - 2$ ) e in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento

- e di esercizio;
- ai criteri per l'adeguamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi connessi a finalità o fattori specifici, tra l'altro indicando: *i*) le attività cui ricondurre gli oneri previsionali valorizzabili nell'ambito della componente  $OP_{mis}^a$ , in considerazione degli effetti degli avanzamenti attesi nel rendere più efficace il servizio di misura; *ii*) gli intervalli per la valorizzazione del costo medio di settore della fornitura elettrica, anche alla luce della volatilità recentemente riscontrata;
  - all'aggiornamento di taluni dei parametri necessari alla rideterminazione dei costi delle immobilizzazioni;
  - nell'ambito delle regole per l'aggiornamento delle componenti a conguaglio, alle modalità di quantificazione degli oneri aggiuntivi - ovvero dei minori costi operativi - conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché ai correttivi necessari a tener conto degli esiti delle vicende contenziose avviate sui primi provvedimenti regolatori adottati dall'Autorità;
  - alle modalità di integrazione dei documenti di programmazione, per garantire la necessaria coerenza tra le attività gestionali correnti e l'implementazione degli investimenti in generale, e del PNRR in particolare, anche declinando gli elementi necessari a permettere una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* ai fini del perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione e innovazione individuati tra gli assi strategici dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  - al rafforzamento delle misure di sostegno agli utenti economicamente disagiati, valorizzando la relativa componente a copertura dei costi in ragione del passaggio al meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico;
  - alla promozione dell'innovazione, attraverso l'istituzione di un Fondo dedicato a tal fine;
- in risposta al documento per la consultazione 489/2021/R/IDR sono pervenuti 23 contributi da parte degli Enti di governo dell'ambito e della loro associazione, dei gestori e di loro associazioni e raggruppamenti e di società di consulenza specializzate;
  - le risposte ricevute hanno evidenziato una generale condivisione dell'impostazione generale dell'Autorità, pur fornendo spunti di approfondimento e proposte valutate nell'ambito delle disposizioni di cui al presente provvedimento, tra le quali si richiamano le seguenti:
    - con riguardo agli intervalli proposti per la valorizzazione del costo medio di settore della fornitura elettrica, alla luce della volatilità recentemente riscontrata è stata evidenziata la necessità di prendere a riferimento i valori più alti tra quelli prospettati, nonché di introdurre un meccanismo previsionale finalizzato ad anticipare il riconoscimento tariffario dei costi di energia elettrica rispetto all'ordinario metodo del conguaglio posticipato di due anni ritenendo che quest'ultimo, se in un contesto di prezzi sostanzialmente stabili,

è risultato fino ad oggi sostenibile dal punto di vista finanziario, non può più considerarsi tale nello scenario attuale e futuro del mercato energetico;

- con riferimento alla richiesta di elementi in ordine agli esiti delle attività di recupero crediti relative al periodo dell'emergenza da COVID-19 (avanzata dall'Autorità in sede di consultazione per consentire una valutazione circa l'eventuale rilassamento dei vincoli alla quantificazione del costo di morosità massimo ammissibile), la gran parte degli operatori ha evidenziato come – non essendo ancora possibile verificare l'andamento dell'*Unpaid Ratio* (UR) a 24 mesi per il fatturato 2020 e 2021 (senza il quale è difficile stimare quale sia l'impatto del COVID-19 sul relativo incasso rispettivamente nel 2022 e 2023) – sia comunque opportuno tener conto del rilevante incremento dell'entità del credito rateizzato dall'inizio della pandemia, mentre gli Enti di governo dell'ambito e taluni gestori hanno sottolineato l'opportunità di mantenere gli attuali valori individuati per il riconoscimento parametrico dei costi di morosità;
- peraltro, in relazione alla prospettata rideterminazione della componente perequativa UI3 in ragione del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico, è stato rappresentato che – pur condividendo le finalità sottese all'intervento in parola – l'incremento della citata componente unitamente al previsto aumento del tasso di morosità potrebbe determinare un possibile aggravio per il gestore, contestualmente proponendo di considerare quale fatturato di riferimento per il calcolo della voce  $CO_{mor}^a$  anche il fatturato derivante dall'applicazione delle componenti perequative;
- con riguardo agli intervalli di valori prospettati in sede di consultazione ai fini della determinazione dei parametri finanziari per il calcolo standardizzato degli oneri finanziari, e segnatamente del  $K_d^{real}$  (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni) e del *WRP* (*Water Utility Risk Premium*), alcuni soggetti hanno segnalato l'opportunità di mantenere tali parametri invariati rispetto a quelli utilizzati in sede di prima determinazione tariffaria ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, mentre altri ritengono opportuno quantificarli in corrispondenza degli estremi superiori degli intervalli proposti (sottolineando, in particolare, come le scelte di finanziamento dei gestori siano spesso orientate su strumenti finanziari a medio-lungo termine, con tassi di interesse fissi, e che pertanto i gestori medesimi non possono cogliere appieno i benefici di una temporanea riduzione dei tassi registrata nei mercati finanziari);
- con riferimento alle modalità prospettate per adeguare la regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, alla pronuncia del Consiglio di Stato con la quale è stata accolta la censura avanzata in relazione ai criteri per il calcolo del valore dell'indicatore M1a – “Perdite idriche lineari”, taluni operatori e Enti di governo dell'ambito hanno espresso condivisione in merito alla valutazione della lunghezza degli allacci su base parametrica proposta dall'Autorità, mentre altri hanno espresso la preferenza per l'utilizzo

delle ipotesi alternative presentate nel documento per la consultazione 489/2021/R/IDR. Pur essendo stata accolta favorevolmente la prospettata possibilità di presentare apposita istanza al fine di tener conto – in luogo del dato parametrico – della lunghezza reale degli allacci (in caso di disponibilità di tale informazione), alcuni operatori hanno segnalato possibili criticità relativamente:

- alla applicabilità della condizione cui è subordinata l’istanza in parola, considerando eccessivamente rigida la definizione di “rete di allaccio completamente georeferenziata”, laddove l’Autorità richiede che siano “note (e non stimate) ed archiviate, in formato digitale, le coordinate di posa nonché le caratteristiche tecniche (diametri, tipologia materiale, altre informazioni utili)”;
- al prospettato ridimensionamento dei valori di riferimento delle classi di appartenenza dell’indicatore M1a - “Perdite idriche lineari” ai fini dell’individuazione delle classi di appartenenza per il macro-indicatore M1 – “Perdite idriche”, *“stante l’apporto tutt’altro che marginale alle perdite complessive da parte di quelle rilevate in corrispondenza degli allacciamenti”*.

**RITENUTO CHE:**

- ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, previsto dall’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, sia necessario ed opportuno definire regole e procedure che contribuiscano anche a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento alla luce degli esiti dei contenziosi sopra richiamati, nonché in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione delle misure recate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- sia, nello specifico, necessario disciplinare i criteri da seguire per l’aggiornamento delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , nonché degli atti di cui, ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, si compone la predisposizione tariffaria;
- anche alla luce dei contributi ricevuti in risposta alla consultazione di cui al documento 489/2021/R/IDR, sia opportuno confermare alcuni degli accorgimenti previsti nel 2020 al fine di mitigare gli effetti della pandemia da COVID-19, nell’ottica di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell’affidabilità delle prestazioni erogate.

**RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- in osservanza del principio di *recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento*, per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$ , sia opportuno prevedere che:
  - la determinazione delle tariffe del 2022 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2020 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
  - la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- ai fini delle rideterminazioni tariffarie per il biennio 2022-2023, sia necessario quantificare i parametri di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, individuando:
  - i seguenti tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi:  $I^{2021} = 0,10\%$  e  $I^{2022} = 0,20\%$ ;
  - i seguenti valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi:  $dfl_{2020}^{2021} = 1,005$  e  $dfl_{2021}^{2022} = 1,004$ ;
- con riferimento alle misure per la *promozione dell'efficienza*, sia opportuno:
  - con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi:
    - i) individuare un costo medio di settore della fornitura elettrica,  $\overline{CO}_{EE}^{medio,a-2}$  (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell'energia elettrica di cui all'articolo 20 del MTI-3) pari a 0,1543 €/kWh per il 2022 e a 0,1618 €/kWh per il 2023; tali valori (estremi superiori degli intervalli posti in consultazione) sono stati identificati alla luce della volatilità recentemente riscontrata, nonché in esito alle analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità che hanno evidenziato, rispetto al dato fissato con determina 1/2020-DSID ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2020-2023, una riduzione nel corso dell'annualità 2020 dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del servizio idrico a cui, nel 2021, è seguito un incremento. Peraltro, alla luce degli elementi acquisiti in esito alla consultazione, si ritiene opportuno prevedere che possa essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ( $Op_{EE}^{exp,a}$ ), da inserire nell'ambito della componente  $CO_{EE}^a$ , volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica, nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti;

- ii) precisare che, per ciascuno degli anni  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente a copertura degli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione,  $CO_{\Delta fanghi}^a$ , di cui all'articolo 22 del MTI-3, possa essere ammessa a riconoscimento tariffario a condizione che: a) sia conseguito l'obiettivo di miglioramento o mantenimento (valutato cumulativamente per il biennio 2020 e 2021, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR) associato al macro-indicatore M5 - "Smaltimento dei fanghi in discarica"; b) nell'ambito dell'aggiornamento della programmazione siano previsti opportuni interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di miglioramento o mantenimento del citato macro-indicatore M5;
- iii) nell'ambito dei costi operativi associati a specifiche finalità,  $Opex_{tel}^a$ , esplicitare che, per ciascuno degli anni  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $OP_{mis}^a$ , di cui al comma 18.11 del MTI-3, possa essere quantificata per la copertura degli oneri attesi per rendere più efficace il servizio di misura ovvero per l'erogazione (secondo condizioni non discriminatorie) di incentivi all'utenza, ove si rinviengano le seguenti casistiche:
- a) interventi di individualizzazione della fornitura;
  - b) contrattualizzazione /affidamento di un servizio completo di misura interno ai condominî - organizzato in proprio o mediante società di contabilizzazione - che preveda almeno le attività di: installazione e sostituzione contestuale dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (prevedendo l'adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura - di prossimità o da remoto - in caso di installazione all'interno delle unità abitative), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati;
- per quanto concerne i criteri per l'aggiornamento delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 27 del MTI-3, prevedere che, per l'anno  $a = \{2023\}$ , la quantificazione della voce  $Rc_{ALTRO}^a$  possa tener conto - alla luce del protrarsi degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - anche degli oneri aggiuntivi, ovvero dei minori costi operativi, conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per il contrasto alla diffusione del virus, secondo le medesime modalità e nel rispetto dei limiti previsti al comma 18.12 del MTI-3;
  - sia necessario definire *altre regole per i conguagli*, al fine di tenere doverosamente conto dell'esito dei contenziosi riferiti a talune disposizioni adottate dall'Autorità in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, prevedendo che l'Ente di governo dell'ambito riconsideri, su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva,  $Rc_{ARC}^a$ , per ciascuno degli anni  $a = \{2022, 2023\}$ . In

particolare, si ritiene opportuno declinare le condizioni e le modalità nel rispetto delle quali possano essere computate le pertinenti voci di conguaglio in ottemperanza alle sentenze con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato accogliendo le censure avanzate da taluni gestori in merito:

- ai criteri per la determinazione della “*quota a compensazione del capitale circolante netto*”, CCN, di cui all’articolo 11 del MTT, nella misura in cui nel relativo computo non vengono considerate le voci di costo e ricavo relative alle “Altre attività idriche”;
- alle disposizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del MTT, nella misura in cui - introducendo la componente “*Fondo Nuovi Investimenti*”, FoNI , riscossa per il finanziamento dei nuovi investimenti o di agevolazioni tariffarie a carattere sociale - non viene previsto il riconoscimento degli oneri fiscali su detta componente;
- alle modalità di riconoscimento dei maggiori “*costi per variazioni sistemiche o eventi eccezionali*”, nella parte in cui si dispone (al comma 45.8 del MTT) che l’aggravio di costo sia riconosciuto nei limiti della differenza tra i costi operativi riscontrati nel bilancio di esercizio dell'anno in esame e la componente tariffaria *Opex* determinata per il medesimo anno;
- alle regole di computo dei “*Conguagli del vincolo riconosciuto ai ricavi*” di cui all’articolo 46 del MTT, nella parte in cui si prevede che i conguagli - derivanti dalla differenza tra costi ammessi a riconoscimento tariffario in un determinato anno e i pertinenti costi valutati a consuntivo per la medesima annualità - vengano aggiornati esclusivamente considerando il tasso di inflazione, anziché tenendo conto anche dell’onere finanziario corrispondente al ritardato riconoscimento della copertura del costo;
- alla deliberazione 273/2013/R/IDR (con la quale sono stati definiti i criteri per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio), nella misura in cui - a differenza del MTT - non vengono considerati nel computo dei ricavi ammissibili i costi del capitale proprio;
- nell’ambito delle misure a *sostegno degli investimenti*, sia opportuno:
  - prevedere, in continuità con le verifiche stabilmente compiute dall’Autorità, specifici controlli sull’effettiva realizzazione degli investimenti programmati per gli anni 2020 e 2021 (ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto), nonché sulla congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;
  - con riguardo ai parametri da utilizzare ai fini del calcolo degli oneri finanziari e fiscali per ciascuno degli anni  $a = \{ 2022, 2023 \}$ :
    - i) rideterminare il valore del *benchmark*  $r_f^{real}$  (tasso *risk free* reale), ponendolo pari a 0,13%, in coerenza con l’esito del procedimento per

la definizione del capitale investito nei settori elettrico e gas, conclusosi con deliberazione 614/2021/R/COM;

- ii) confermare – alla luce delle persistenti caratteristiche del comparto idrico – il valore del parametro *WRP* (*Water Utility Risk Premium*), pari a 1,7%, comunque compreso nell'intervallo posto in consultazione;
- iii) rideterminare, coerentemente con l'adeguamento del *benchmark*  $r_f^{real}$  (tasso *risk free* reale), il valore del parametro  $K_d^{real}$  (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del *Debt Risk Premium*), ponendolo pari a 2,4%, nell'ambito del *range* posto in consultazione, con la precisazione che detto parametro rileva anche ai fini della determinazione del saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso ( $S_{LIC}^a$ ), ai sensi di quanto previsto al comma 11.5 del MTI-3.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la finalità di definire le misure regolatorie più idonee a permettere una *efficace applicazione degli strumenti di supporto del Next Generation EU* per il perseguimento, in particolare, degli obiettivi di digitalizzazione e di innovazione individuati tra gli assi strategici del PNRR, sia necessario:
  - adeguare la regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato con la quale è stata accolta la censura avanzata in relazione ai criteri per il calcolo del valore dell'indicatore M1a – “Perdite idriche lineari”, laddove nel rapporto tra volume delle perdite idriche e lunghezza complessiva della rete, esclude, al denominatore (lunghezza rete), le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio);
  - nello specifico, procedere a:
    - i) introdurre - tenuto conto dei dati disponibili e dei contributi ricevuti nell'ambito della consultazione - una modalità parametrica per la determinazione della lunghezza degli allacci (in funzione della lunghezza della rete di distribuzione) da considerare al denominatore della formula dell'indicatore M1a, nonché prevedere che la valutazione parametrica possa essere superata dal dato dichiarato (previa presentazione di apposita istanza) solo in presenza di georeferenziazione completa – con rilievo topografico geolocalizzato – dei chilometri di allaccio;
    - ii) ai fini della definizione degli obiettivi di qualità tecnica del macro-indicatore M1 – “Perdite idriche”, riformulare le relative classi di appartenenza aggiornando la tavola 2 riportata al comma 6.3 della RQTI;
  - prevedere che, nell'ambito dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (e, in particolare, del programma degli interventi, di cui il Piano delle Opere

Strategie costituisce parte integrante e sostanziale):

- i) siano recepiti gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziati nell'ambito dei richiamati strumenti del *Next Generation EU*, anche con indicazione dello sviluppo temporale delle relative spese previste;
  - ii) si tenga conto degli impatti del menzionato aggiornamento della RQTI, esplicitando gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per il periodo 2022-2023;
- nell'ottica di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, sia altresì opportuno confermare alcuni degli accorgimenti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo) introdotti con deliberazione 235/2020/R/IDR, in particolare, estendendo anche al prossimo biennio gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR).

**RITENUTO, ANCHE, CHE:**

- sia necessario garantire la coerenza tra il bonus sociale idrico erogato automaticamente agli utenti domestici in condizioni di disagio economico e sociale ai sensi della recente deliberazione 63/2021/R/COM e il relativo onere, procedendo - in ragione del fabbisogno di risorse associato all'erogazione dell'agevolazione nell'ambito del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico (stimabile tenendo conto della platea dei nuclei familiari agevolabili sul territorio nazionale, per il 2021, nonché dell'entità della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e di depurazione decisa a livello locale) - alla rideterminazione della componente perequativa UI3, ponendola pari a 1,79 centesimi di euro/metro cubo (estremo inferiore dell'intervallo posto in consultazione), in un'ottica di contenimento degli oneri sulla generalità degli utenti;
- alla luce degli elementi emersi in sede di consultazione, al fine di mitigare l'effetto derivante da tassi di morosità che si stimano in aumento e dal concomitante aggiornamento della componente UI3, sia peraltro opportuno esplicitare che, ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il costo di morosità massimo ammissibile,  $CO_{mor}^a$ , sia quantificato applicando le percentuali di cui al comma 28.2 del MTI-3 al fatturato dell'anno (*a-2*), comprensivo di quello derivante dall'applicazione delle componenti perequative;

- sia opportuno assicurare un efficace avvio delle iniziative che verranno intraprese nel prossimo quadriennio per la promozione dell’*“adozione di soluzioni innovative (...) attraverso l’introduzione di specifici meccanismi e misure incentivanti”* – in coerenza con quanto prospettato, con riferimento alle linee strategiche dell’Autorità per il periodo 2022-2025, nel documento per la consultazione 465/2021/A – procedendo a:
  - istituire presso la Csea uno specifico *“Conto per l’alimentazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato”*, cui destinare le risorse conseguenti all’implementazione del meccanismo di graduale recupero dell’efficienza gestionale introdotto dall’Autorità nell’ambito del MTI-3 (con regole di riconoscimento dei costi operativi endogeni basate sulla clusterizzazione di ciascuna gestione, in ragione di un confronto tra il costo operativo effettivo del gestore e il corrispondente costo risultante dall’applicazione del modello statistico elaborato dall’Autorità);
  - in fase di prima attivazione, alimentare il Conto in parola con le risorse già versate alla Csea (relativamente agli anni 2020 e 2021) nel rispetto dei criteri che regolano il citato meccanismo;
  - rinviare a successivi provvedimenti la definizione dei criteri di utilizzazione e le modalità di gestione del menzionato *“Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato”*.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- relativamente alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, sia opportuno rimandare alla parte motiva della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché ai documenti per la consultazione relativi a tale deliberazione;
- alla luce delle disposizioni di cui al presente provvedimento, sia necessario integrare e modificare l’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR recante il Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 (MTI-3), nonché l’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR recante la Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Ambito di applicazione*

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3).

- 1.2 L'aggiornamento biennale del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*), di cui all'articolo 4 del MTI-3, e del moltiplicatore tariffario *teta* (*ϑ*), di cui all'articolo 3 del MTI-3, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:
- a) ai dati contabili e ai parametri monetari da utilizzare ai fini della rideterminazione delle componenti di costo di cui all'articolo 2 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3 del presente provvedimento;
  - b) alle misure per la promozione dell'efficienza, con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi, dei costi ambientali e della risorsa e delle componenti a conguaglio, di cui ai successivi Articolo 4, Articolo 5 e Articolo 6;
  - c) alle altre regole per i conguagli, di cui al successivo Articolo 7;
  - d) alle modalità di sostegno agli investimenti, con riferimento ai costi delle immobilizzazioni e al Fondo Nuovi Investimenti, di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 9.
- 1.3 L'aggiornamento del Piano d'ambito, come previsto dall'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR (recante la Convenzione tipo), avviene mediante l'adozione dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio secondo quanto disposto al successivo Articolo 2.

## **Articolo 2**

### *Aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio*

- 2.1 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente è tenuto ad aggiornare:
- a) il programma degli interventi (PDI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;
  - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al citato Articolo 11;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
- 2.2 In conformità a quanto previsto dal comma 7.3 della Convenzione tipo, il soggetto competente assicura che l'aggiornamento del Piano d'ambito, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.1, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 2.3 L'aggiornamento biennale, predisposto dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale secondo quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 580/2019/R/IDR, è trasmesso all'Autorità entro il 30 aprile 2022 nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione.

### Articolo 3

#### *Adeguamenti contabili e monetari*

3.1 La determinazione delle tariffe per l'anno 2022 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2020 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. La determinazione delle tariffe per l'anno 2023 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.

3.2 Ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, dopo l'articolo 6 del MTI-3, è aggiunto il seguente:

*“Articolo 6-bis - Adeguamento monetario ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023*

*6-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno  $a$ , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno  $(a-1)$  rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2021 e 2022, a:*

$$I^{2021} = 0,10\%$$

$$I^{2022} = 0,20\%$$

*6-bis.2 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2021 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2020 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2020. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2022 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2021 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2021. I deflatori di riferimento sono di seguito riportati:*

$$dfl_{2020}^{2021} = 1,005$$

$$dfl_{2021}^{2022} = 1,004$$

*6-bis.3 Per le determinazioni relative all'annualità 2023, si assume  $dfl_{2022}^{2023}$  pari a 1.”.*

3.3 Conseguentemente,

a) al comma 8.3 del MTI-3, i periodi:

- “ $IP_{c,t}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a libro cespiti nell'anno  $t$ , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2020 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2018 del gestore, per le determinazioni tariffarie dell'anno 2021 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2019 del gestore, per le determinazioni tariffarie degli anni 2022 e 2023 i valori  $IP$

riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro  $IP^{exp}$  ;

- $dfl_t^a$  è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno  $t$ , con base 1 nell'anno  $a$ , come specificato ai commi 6.4 e 6.5.”

sono sostituiti dai seguenti:

- *“ $IP_{c,t}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a libro cespiti nell'anno  $t$ , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2020 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2018 del gestore, per le determinazioni tariffarie dell'anno 2021 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2019 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni 2022 e 2023, in sede di prima approvazione, i valori  $IP$  riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro  $IP^{exp}$  ; in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per le determinazioni dell'anno 2022 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2020 del gestore, per le determinazioni dell'anno 2023 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2021 del gestore;*
  - *$dfl_t^a$  è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno  $t$ , con base 1 nell'anno  $a$ , come specificato ai commi 6.4 e 6.5 e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, ai commi 6-bis.2 e 6-bis.3.”;*
- b) al comma 9.2 del MTI-3, dopo le parole “ $I^t$  è il tasso di inflazione dell'anno  $t$  di cui al comma 6.2”, sono aggiunte le seguenti:
- “e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, al comma 6-bis.1”;*
- c) al comma 17.1 del MTI-3, dopo le parole “ $I^t$  corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 6.2”, sono aggiunte le seguenti:
- “e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, al comma 6-bis.1”.*

#### **Articolo 4**

##### *Costi operativi*

- 4.1 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $Opex^a$  (definita al Titolo 5 del MTI-3) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei tassi di inflazione

individuati al comma 3.2.

- 4.2 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente dei costi operativi associati a specifiche finalità,  $Opex_{tel}^a$ , può essere rideterminata anche sulla base degli eventuali oneri aggiuntivi attesi per rendere più efficace il servizio di misura alla luce delle previsioni da ultimo introdotte con deliberazione 609/2021/R/IDR. Pertanto, al comma 18.11 del MTI-3, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

*“Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $OP_{mis}^a$ , può essere quantificata per la copertura di costi o per l'erogazione (secondo condizioni non discriminatorie) di incentivi all'utenza ove si rinverano le seguenti casistiche: i) interventi di individualizzazione della fornitura; ii) contrattualizzazione /affidamento di un servizio completo di misura interno ai condominî - organizzato in proprio o mediante società di contabilizzazione - che preveda almeno le attività di: installazione e sostituzione contestuale dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (prevedendo l'adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura - di prossimità o da remoto - in caso di installazione all'interno degli appartamenti), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati, applicando la struttura tariffaria del gestore. La componente è attivabile una sola volta per ogni condominio interessato e le casistiche devono poter essere verificabili ex post. Nei casi in cui un gestore rilevi entrambe le menzionate casistiche, la possibilità di quantificare la componente  $OP_{mis}^a$  è subordinata alla proposta di valorizzazione di oneri più contenuti per gli incentivi agli interventi sub ii) rispetto a quella connessa agli incentivi agli interventi di individualizzazione della fornitura sub i).”.*

- 4.3 Ai fini dell'aggiornamento del costo dell'energia elettrica,  $CO_{EE}^a$  (come definito all'articolo 20 del MTI-3):

- a) il valore del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3,  $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$ , è posto pari a:  
0,1543 €/kWh per  $a = \{2022\}$ ;  
0,1618 €/kWh per  $a = \{2023\}$ ;
- b) nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti, dopo il comma 20.1 del MTI-3 sono aggiunti i seguenti commi:

*“20.2 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ( $Op_{EE}^{exp,a}$ ), da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica ( $CO_{EE}^a$ ) di cui al comma 20.1, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica.*

*20.3 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $Op_{EE}^{exp,a}$  deve soddisfare la seguente condizione:*

$$Op_{EE}^{exp,a} \leq 0,25 * \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

20.4 *Gli effetti già intercettati nelle previsioni 2022 e 2023, attraverso la valorizzazione della menzionata componente  $Op_{EE}^{exp,a}$ , saranno sottratti dalle pertinenti componenti a congruaggio relative al quarto periodo regolatorio.”.*

4.4 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , con riferimento alla componente a copertura degli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione,  $CO_{\Delta fanghi}^a$ , di cui all'articolo 22 del MTI-3, la condizione di ammissibilità al riconoscimento tariffario di cui al comma 22.2, lett. a), del MTI-3 è da considerarsi soddisfatta ove sia conseguito l'obiettivo di miglioramento o mantenimento associato al macro-indicatore M5 - “Smaltimento dei fanghi in discarica”, valutato cumulativamente per il biennio 2020 e 2021, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR. Conseguentemente, al comma 22.2 del MTI-3, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

“a) con riferimento a ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , sia conseguito nell'anno  $(a-2)$  l'obiettivo di miglioramento o mantenimento associato al macro-indicatore M5 “Smaltimento dei fanghi in discarica” di cui all'art. 18 della RQTI e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni  $a = \{2022, 2023\}$ , detto obiettivo risulti conseguito a seguito della valutazione cumulativa relativa al biennio 2020 e 2021;”.

## Articolo 5

### Costi ambientali e della risorsa

5.1 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $ERC^a$  a copertura dei costi ambientali e della risorsa è aggiornata, ai sensi di quanto previsto dal Titolo 6 del MTI-3, provvedendo ad esplicitare:

- a) la componente  $ERC_{Capex}^a$  (data dalla somma dei costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali  $Env_{Capex}^a$  e della risorsa  $Res_{Capex}^a$ ), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 3.2;
- b) la componente  $ERC_{Opex}^a$  (data dalla somma dei costi operativi riconducibili ai costi ambientali  $Env_{Opex}^a$  e della risorsa  $Res_{Opex}^a$ ), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei tassi di inflazione individuati al comma 3.2.

## Articolo 6

### Componenti a conguaglio

- 6.1 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $Rc_{TOT}^a$  (definita all'articolo 27 del MTI-3 come recupero dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno  $(a - 2)$ ) viene in generale rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei tassi di inflazione individuati al comma 3.2.
- 6.2 Con riguardo ad alcune specifiche componenti di conguaglio ricomprese nella menzionata voce  $Rc_{TOT}^a$ , il relativo aggiornamento tiene anche conto:
- con riferimento alla componente  $Rc_{VOL}^a$ , che quantifica lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno  $(a - 2)$  conseguente alla variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}^{a-2}$ , dei volumi fatturati afferenti alle annualità  $(a - 2)$ . Ai sensi di quanto previsto dal comma 27.1 del MTI-3, per gli anni  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $Rc_{VOL}^a$  è aggiornata secondo la regola che segue:  

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2019} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T;$$
  - con riferimento alla componente  $Rc_{EE}^a$ , a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi spettanti, del costo medio di settore della fornitura elettrica  $CO_{EE}^{medio,a-2}$  riferito nell'anno  $(a - 2)$ , come individuato al precedente comma 4.3;
  - con riferimento alla componente  $Rc_{ALTRO}^a$ :
    - del recupero della differenza tra le componenti di costo previsionali connesse a specifiche finalità ( $Opex_{QT}^a$ ,  $Opex_{QC}^a$ ,  $Op_{Social}^a$  e  $OP_{mis}^a$ , come quantificate per gli anni 2020 e 2021, e  $Op_{COVID}^a$ , limitatamente al 2020) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nelle medesime annualità, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti già previsti dal comma 27.1, lett. i), j), k), l), m) e n) del MTI-3;
    - dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 3.2 con riferimento al recupero degli eventuali scostamenti su valori *ex post* degli incrementi patrimoniali precedentemente comunicati;
    - alla luce del protrarsi degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, degli oneri aggiuntivi, ovvero dei minori costi

operativi, conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per il contrasto alla diffusione del virus, secondo le medesime modalità e nel rispetto dei limiti previsti al comma 18.12 del MTI-3. Conseguentemente, al comma 27.1, lett. f), del MTI-3, dopo le parole “costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali”, sono aggiunte le seguenti:

*“per l’anno  $a = \{2023\}$ , tale voce può ricomprendere gli oneri aggiuntivi, ovvero i minori costi operativi, conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le medesime modalità e nel rispetto dei limiti previsti al comma 18.12;”*

## **Articolo 7**

### *Altre regole per i conguagli*

- 7.1 Le disposizioni di cui al presente Articolo sono adottate in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 02/2016, 8/2016, 2481/2017, 5777/2018, 8079/2020, 8221/2020, 8354/2020, 8502/2020, 8503/2020, 645/2021, 731/2021, 732/2021, 768/2021, 3809/2021 e 4914/2021, in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011.
- 7.2 Dopo l’articolo 27 del MTI-3, è aggiunto il seguente:

*“Articolo 27-bis - Altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011*

*27-bis.1 Ai fini della valorizzazione del VRG<sup>a</sup>, per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , l’Ente di governo dell’ambito riconsidera, su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata,  $Rc_{ARC}^a * \prod_{t=a-11}^a (1 + I^t)$ . La componente  $Rc_{ARC}^a$  ricomprende le seguenti voci:*

- a. il recupero della differenza tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il computo del “Capitale investito netto del gestore del SII” di cui all’articolo 11 del MTT e quanto risulta determinando la “quota a compensazione del capitale circolante netto”, CCN<sup>2012</sup> e CCN<sup>2013</sup>, di cui ai commi 11.2 e 11.3 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR (MTT), considerando nel computo:*
- oltre agli importi relativi ai ricavi delle attività afferenti al servizio idrico integrato (secondo quanto previsto dal MTT), anche quelli riconducibili alle “Altre attività idriche” definite*

*al comma 1.1 del MTT;*

- *la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi" relative sia alle attività afferenti al servizio idrico integrato (secondo quanto previsto dal MTT), sia alle "Altre attività idriche" di cui al citato comma 1.1 del MTT;*

*a condizione che l'Ente di governo dell'ambito, relativamente alle annualità 2012 e 2013, al fine di evitare fenomeni di double counting, fornisca evidenza all'Autorità degli esiti delle verifiche compiute volte ad accertare che la predetta quota specificamente riconducibile alle "Altre attività idriche" non sia stata già recuperata dal gestore nell'ambito della valorizzazione dei corrispettivi (non assoggettati a regolazione) autonomamente applicati ai clienti ovvero dei costi  $C_b$ ;*

- b. *limitatamente ai casi in cui sia stata rilevata una quota parte di FoNI (ricompreso nel VRG degli anni 2012 e 2013) non investita, il recupero della differenza tra:*

- *quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole di cui al comma 42.3 del MTT per la determinazione della "sommatoria della quota parte di FoNI percepita in ciascun anno  $n < m$  e non investita sino all'anno  $m-2$ " (portata in detrazione del  $CIN^m$ )*

*e:*

- *quanto risulta considerando, ai fini del calcolo della componente  $FoNI_{spesa}^m$ , sia la spesa complessiva (effettuata in ciascun anno  $n$ ) per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale e per le altre destinazioni d'uso della componente  $\Delta CUIT_{FoNI}^a$  (secondo quanto previsto dal MTT), sia l'effetto fiscale (da aggiungersi alla citata spesa complessiva) ottenuto applicando l'aliquota 0,275 alla componente FoNI relativa agli anni 2012 e 2013;*

- c. *fermo restando il riconoscimento della componente  $Opex^a$  di cui al comma 4.1 del MTT nei casi in cui  $Op^a > CO_{eff}^a$ , ove sia stata presentata l'istanza di cui ai commi 45.5 o 45.7 del MTT, il recupero della differenza tra i "costi per variazioni sistemiche o eventi eccezionali", sub g) o h) del comma 45.1 del MTT e quelli eventualmente ammessi a recupero ai sensi del comma 29.1 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR (MTI);*

- d. *il recupero della differenza tra:*

- *l'importo che, ai sensi deliberazione 273/2013/R/IDR, è stato detratto dalla quota di remunerazione del capitale da restituire agli utenti relativamente al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011*

e:

- *l'importo calcolato considerando - in luogo degli "oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata", degli "oneri finanziari effettivamente sostenuti dal gestore" e degli "accantonamenti per la svalutazione crediti", di cui al comma 2.3, lett. i), ii) e iii), della deliberazione 273/2013/R/IDR - gli oneri finanziari e fiscali standardizzati calcolati nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle regole di cui al Titolo 5 del MTT, con la precisazione che - ai fini della valorizzazione delle immobilizzazioni - devono essere considerate le immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t (compreso tra il 1960 e il 2010), utilizzando il seguente vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nell'anno 2011:*

Anno	$dfI_t^{2011}$	Anno	$dfI_t^{2011}$
1960	29,927	1986	2,149
1961	28,883	1987	2,058
1962	27,706	1988	1,950
1963	25,628	1989	1,850
1964	24,555	1990	1,735
1965	24,478	1991	1,639
1966	23,819	1992	1,576
1967	23,036	1993	1,518
1968	22,517	1994	1,468
1969	21,263	1995	1,411
1970	18,713	1996	1,371
1971	17,770	1997	1,336
1972	17,204	1998	1,311
1973	14,356	1999	1,296
1974	11,076	2000	1,259
1975	9,449	2001	1,233
1976	7,897	2002	1,198
1977	6,725	2003	1,180
1978	5,939	2004	1,149
1979	5,163	2005	1,116
1980	4,168	2006	1,086
1981	3,409	2007	1,055
1982	2,962	2008	1,023
1983	2,656	2009	1,015

Anno	$dfI_t^{2011}$	Anno	$dfI_t^{2011}$
1984	2,432	2010	1,015
1985	2,231		

27-bis.2 *Fermo restando quanto previsto all'articolo 29 del MTI e nelle more di una rivisitazione complessiva della materia dei conguagli, anche a seguito della definizione dei conteziosi ancora pendenti, l'Ente di governo dell'ambito riconsidera, su istanza del gestore, l'aggiornamento della componente Cong<sup>a</sup> per gli anni 2012 e 2013, di cui all'articolo 46 del MTT, potendo applicare, in luogo del "tasso di inflazione a valere per l'anno a+2" (secondo quanto previsto al comma 46.2 del MTT), un fattore correttivo a copertura dell'eventuale onere finanziario, commisurato al tasso nominale  $K_a$ , ossia il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo fiscale."*

## Articolo 8

### Costi delle immobilizzazioni

- 8.1 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $Capex^a$  (definita al Titolo 3 del MTI-3) è rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 3.2.
- 8.2 Al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2020 e 2021 e gli investimenti previsti nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità, è fatto obbligo al soggetto competente di attestare la corrispondenza (o di motivare l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2020 e 2021, ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto, ossia  $(IP_{2020}^{exp} + CFP_{2020}^{exp})$  e  $(IP_{2021}^{exp} + CFP_{2021}^{exp})$ , e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità. Il controllo sulla realizzazione degli investimenti complessivamente programmati per il quadriennio 2020-2023 (ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto) verrà completato sulla base dei dati rendicontati nell'ambito del quarto periodo regolatorio. Conseguentemente, dopo l'articolo 34 del MTI-3, è aggiunto il seguente:

*"Articolo 34-bis - Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie*

34-bis.1 *L'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori pro tempore vigenti e la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della*

gestione.

34-bis.2 *Il soggetto competente, nell'ambito della proposta di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, attesta la corrispondenza, o motiva l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2020 e 2021, ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto - ossia  $(IP_{2020}^{exp} + CFP_{2020}^{exp})$  e  $(IP_{2021}^{exp} + CFP_{2021}^{exp})$  - e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.”.*

8.3 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per il calcolo standardizzato degli oneri finanziari e fiscali del gestore, sono rideterminati i valori dei parametri finanziari  $r_f^{real}$ ,  $WRP$  e  $K_d^{real}$  di cui all'articolo 11 del MTI-3.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 11 del MTI-3, è aggiunto il seguente:

*“Articolo 11-bis - Parametri finanziari ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023*

*11-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , si utilizzano i seguenti valori dei parametri  $r_f^{real}$ ,  $WRP$  e  $K_d^{real}$ :*

- $r_f^{real}$  (tasso risk free reale) pari a 0,13%;
- $WRP$  (Water Utility Risk Premium) pari a 1,7%;
- $K_d^{real}$  (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del Debt Risk Premium) pari a 2,4%.”;

b) ai fini del calcolo degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso ( $OF_{LIC,ord}^a$ ) per gli anni  $a = \{2022, 2023\}$ , al comma 11.5 del MTI-3, le parole “ $K_d^{real}$ , uguale al 2,77%” sono sostituite dalle seguenti: “ $K_d^{real}$ , uguale al 2,4%”.

## **Articolo 9**

### *Fondo nuovi investimenti*

9.1 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $FoNI^a$  (definita al Titolo 4 del MTI-3 e destinata esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito), è rideterminata sulla base:

- a) dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1;
- b) dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 3.2;
- c) dell'aggiornamento della componente  $FNI_{FoNI}^a$  di cui al comma 15.2 del MTI-3 (funzione della differenza tra la spesa prevista per nuovi

investimenti e i costi delle immobilizzazioni), tenendo conto dei valori che, per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , vengono assunti: *i)* dagli investimenti programmati  $IP_a^{exp}$ , come risultanti dal PdI aggiornato sulla base delle indicazioni di cui al successivo Articolo 11; *ii)* dai costi delle immobilizzazioni  $Capex^a$ , come rideterminati secondo quanto previsto al precedente Articolo 8.

## Articolo 10

### *Adeguamenti di qualità tecnica*

- 10.1 Le disposizioni di cui al presente Articolo sono adottate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2672/2021, in ordine ai criteri per il calcolo del valore dell'indicatore M1a – “Perdite idriche lineari”.
- 10.2 All'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7.1 della RQTI, dopo le parole “lunghezza complessiva della rete di acquedotto nell'anno considerato” sono aggiunte le seguenti:  
“, includendo anche la lunghezza degli allacci”;
- b) al fine di introdurre una modalità parametrica per la determinazione della lunghezza degli allacci (in funzione della lunghezza della rete di distribuzione,  $Ld^a$ ) da considerare al denominatore della formula dell'indicatore M1a – “Perdite idriche lineari”, il comma 7.2 della RQTI è sostituito dal seguente:

“7.2 Per ciascun anno  $a$ , l'indicatore M1a relativo a ogni gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M1a^a = \frac{WL_{TOT}^a}{365 \times (Lp^a + 0,22 * Ld^a)} [mc / km / gg]$$

dove:

- $WL_{TOT}^a = \sum W_{IN}^a - \sum W_{OUT}^a$  rappresenta il volume perso complessivamente nell'anno  $a$  nelle fasi del servizio di acquedotto gestite, definito come differenza tra la somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto (dall'ambiente o importata da altri sistemi) e la somma dei volumi in uscita dal medesimo sistema (consumi autorizzati, fatturati o non fatturati, ed esportazioni verso altri sistemi); tra i volumi in uscita è possibile contabilizzare anche le perdite di trattamento, a condizione che sia misurato (e non stimato) il flusso in ingresso e in uscita dagli impianti di potabilizzazione; si

*specifica che il volume perso comprende le c.d. perdite apparenti (mc);*

- *Lp<sup>a</sup> è lo sviluppo lineare totale delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre dell'anno a (km);*
- *Ld<sup>a</sup> è lo sviluppo lineare totale delle condotte di distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre dell'anno a (km).”;*

c) dopo il comma 7.2 della RQTI, è aggiunto il seguente:

*“7.3 È fatta salva la possibilità per l’Ente di governo dell’ambito, in accordo con il gestore interessato, di presentare apposita istanza all’Autorità con la quale richiedere di quantificare il valore dell’indicatore M1a<sup>a</sup> tenendo conto di lunghezze di allaccio diverse da quelle risultanti dall’applicazione della formula parametrica di cui al precedente comma 7.2 – considerando pertanto il valore rilevato in luogo del valore parametrico (0,22 \* Ld<sup>a</sup>) – con la precisazione che la menzionata istanza:*

- a) può essere presentata con riferimento alle sole tratte di reti di allaccio dotate di georeferenziazione completa, ovvero per le quali siano note (e non stimate) ed archiviate, in formato digitale, tutte le coordinate di posa nonché le caratteristiche tecniche (diametri, tipologia materiale, altre informazioni utili); in altri termini, si richiede che l’informazione georeferenziata sia relativa a tutta la lunghezza dell’allaccio, e non a singoli punti dello stesso;*
- b) deve essere corredata da una dichiarazione dell’Ente di governo dell’ambito che attesti la presa visione delle mappe geolocalizzate in sede di realizzazione o del rilievo topografico successivo per tutte le tratte delle reti di allaccio per cui è richiesto l’inserimento della lunghezza nella formula dell’indicatore M1a.”.*

10.3 Conseguentemente, il comma 6.3 della RQTI è sostituito dal seguente:

*6.3 Le classi di appartenenza per il macro-indicatore M1, definite in funzione dei valori assunti dai due indicatori M1a ed M1b, sono riportate nella Tavola 2.*

**Tavola 2 - Classi di appartenenza per il macro-indicatore M1**

		M1a-perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a <12	12 ≤ M1a <20	20 ≤ M1a <35	35 ≤ M1a <55	M1a ≥55
M1b-perdite idriche	M1b <25%	A	B	C	D	E
	25% ≤ M1b <35%					
	35% ≤ M1b <45%					
	45% ≤ M1b <55%					
	M1b ≥55%					

10.4 Al fine di tener conto della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea in tema di acque reflue:

a) il comma 22.1 della RQTI è sostituito dal seguente:

*“22.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori operanti negli agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10), il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), il 6 ottobre 2021 (causa C-668/19) o successive - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre di ciascun anno (a – 1).”;*

b) al comma 18.7 della RQTI, il periodo “dal valore assunto al termine dell’anno *a* dall’indicatore G5.1<sup>a</sup> denominato “Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione 2014/2059”, valutato nel territorio di competenza nell’ATO, e, in caso di presenza, ordinando rispetto alla dimensione complessiva espressa in A.E. degli agglomerati oggetto della medesima procedura;”, è sostituito dal seguente:

*“dal valore assunto al termine dell’anno *a* dall’indicatore G5.1<sup>a</sup> denominato “Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”, valutato nel territorio di competenza nell’ATO, e, in caso di presenza di infrazioni in corso, ordinando rispetto alla dimensione complessiva espressa in A.E. degli agglomerati oggetto delle medesime procedure;”.*

## **Articolo 11**

### *Aggiornamento dei documenti di programmazione*

- 11.1 Ai fini dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al precedente Articolo 2 (e, in particolare, del programma degli interventi, di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce parte integrante e sostanziale), gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti:
- a) recepiscono gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziati nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*, anche con indicazione dello sviluppo temporale delle relative spese previste;
  - b) tengono conto dell'impatto degli adeguamenti della RQTI di cui al precedente Articolo 10, esplicitando gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per il periodo 2022-2023;
  - c) in particolare, tengono conto degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica e delle modalità di valutazione delle *performance* come disciplinate dai successivi commi 11.2 e 11.3.
- 11.2 Allo scopo di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, sono estesi alle annualità 2022 e 2023 i seguenti elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle *performance* di qualità contrattuale:
- a) per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 93.1 e 93.3 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale di mantenimento/miglioramento per gli anni 2022 e 2023 sono individuati sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2021, procedendo a:
    - i) identificare il livello di partenza e la relativa classe di appartenenza ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'annualità 2022;
    - ii) assumere il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2022, di cui alla precedente lett. i), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2023;
  - b) in deroga a quanto previsto dai commi 91.2 e 95.1 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale di cui alla precedente lettera a), relativi al 2022 e al 2023, sono valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2024, con riferimento alle annualità 2022 e 2023, costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2023, per ciascuno dei macro-indicatori MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio".
- 11.3 Allo scopo di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di

possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, sono estesi alle annualità 2022 e 2023 i seguenti elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle *performance* di qualità tecnica:

- a) in deroga a quanto previsto dai commi 2.5, 25.2 e 27.1 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, gli obiettivi di qualità tecnica relativi al 2022 e al 2023, stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della citata deliberazione, sono valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2024 con riferimento alle annualità 2022 e 2023, costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2023, per ciascuno dei macro-indicatori M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata".

- 11.4 Con riferimento allo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 31 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, al comma 31.10 del MTI-3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

*Qualora l'istanza di cui al precedente periodo preveda una allocazione degli obblighi indicati al comma 31.9 concentrandoli unicamente nelle annualità 2022 e 2023, il fattore di incremento Y, per ciascuna annualità del terzo periodo regolatorio, è determinato come segue:*

	Y
Anno 1	0%
Anno 2	0%
Anno 3	7%
Anno 4	7%

## Articolo 12

### *Riordino delle misure perequative per la sostenibilità sociale e l'innovazione*

- 12.1 Per la perequazione dei costi relativi all'erogazione automatica del bonus sociale idrico di cui all'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/COM, dal 1° gennaio 2022, la componente UI3 di cui al comma 9.1 del TIBSI è pari a 1,79 centesimi di euro/metro cubo.

- 12.2 Il comma 28.5 del MTI-3 è sostituito dal seguente:

“28.5 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , il costo di morosità massimo ammissibile,  $CO_{mor}^a$ , è quantificato applicando le percentuali di cui al precedente comma 28.2 al fatturato dell'anno  $(a-2)$  comprensivo di quello derivante dall'applicazione delle componenti perequative.”

- 12.3 Al fine di assicurare un efficace avvio delle iniziative che verranno intraprese nel

prossimo quadriennio per la promozione di soluzioni innovative attraverso l'introduzione di specifici meccanismi e misure incentivanti è istituito presso la Csea il "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato". Conseguentemente:

a) il comma 36.3 del MTI-3 è sostituito dal seguente:

*"36.3 La copertura dei premi relativi alla qualità avviene attraverso un meccanismo perequativo - gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) - i cui oneri sono posti a carico del conto di cui all'articolo 33 del MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), che raccoglie risorse utilizzabili per l'erogazione di fattori premiali sia agli operatori appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo descritto alla lett. a) del comma 36.1 e alla lett. a) del comma 36.2), sia agli operatori non appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo descritto alla lett. b) del comma 36.1 e alla lett. b) del comma 36.2).";*

b) dopo l'articolo 36 del MTI-3, è aggiunto il seguente:

*"Articolo 36-bis - Istituzione di un Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato*

*36-bis.1 È istituito, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), il "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato", alimentato dalla componente  $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$  come definita al comma 17.1 ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni ( $Opex_{end}^a$ ).*

*36-bis.2 In fase di prima attivazione, al Conto di cui al precedente comma 36-bis.1 sono destinate le risorse già versate alla Csea (relativamente agli anni 2020 e 2021) nel rispetto dei criteri che regolano il meccanismo di graduale recupero dell'efficienza gestionale di cui al comma 17.1.*

*36-bis.3 Con successivi provvedimenti sono definiti i criteri di utilizzazione e le modalità di gestione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato.";*

c) al comma 17.3 del MTI-3 (relativo alla destinazione dell'eventuale quota a decurtazione degli  $Opex_{end}^{2018}$ ), le parole "alimenta lo strumento allocativo di cui al comma 36.3, lett. b)" sono sostituite dalle seguenti:

*"alimenta il "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato" di cui all'Articolo 36-*

*bis*".

### **Articolo 13**

#### *Applicazione dei corrispettivi all'utenza*

- 13.1 Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i gestori del servizio di cui all'articolo 1 della deliberazione 580/2019/R/IDR, sono tenuti ad applicare, quale valore massimo, le seguenti tariffe:
- a) fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
  - b) a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 6.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6 della deliberazione da ultimo citata;
  - c) a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2022, per il valore aggiornato del  $g^{2022}$  approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo all'annualità 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate per il valore aggiornato del  $g^{2023}$  approvato dall'Autorità medesima.
- 13.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.
- 13.3 Nei casi in cui – con riferimento ai soggetti interessati da criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ovvero ai soggetti interessati dalla perdurante applicazione delle condizioni di esclusione – permangono i presupposti per l'applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 31 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, a decorrere dal 1°

gennaio 2022 i gestori interessati sono tenuti ad applicare, quale valore massimo, le tariffe risultanti dall'attuazione delle regole ivi contenute.

**Articolo 14**  
*Disposizioni finali*

- 14.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 14.2 Il presente provvedimento, nonché il Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 (MTI-3) di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, e la Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI) di cui all'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come integrati e modificati dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*